



**CONSIGLIO
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2012 (04.07)
(OR. en)**

10178/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0176 (COD)**

**CODEC 1379
ECOFIN 424
NIS 43
COEST 157
RELEX 448
PE 216**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 maggio 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Metin KAZAK (ALDE - BG) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 53 emendamenti alla proposta di regolamento.

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 24 maggio 2012, e:

- ha indicato che la proposta persegue due obiettivi principali: quello di aumentare l'efficienza e la necessità di norme e condizioni chiare per negoziare l'assistenza finanziaria;

- si è espresso a favore del ricorso agli atti delegati che associano rapidità ed efficienza e sono inoltre soggetti al controllo democratico da parte del Parlamento europeo;
- ha sottolineato che l'assistenza finanziaria dell'UE costituisce un valore aggiunto e non dovrebbe essere utilizzata come uno strumento complementare al Fondo monetario internazionale (FMI). Tuttavia, per garantire tale valore aggiunto nell'attuazione della politica prevista dal memorandum d'intesa (MI), il contributo dell'Unione europea non dovrebbe essere inferiore a un tasso minimo;
- ha indicato che sarebbe possibile collegare il regime d'assistenza finanziaria all'FMI, ma che l'Unione europea potrebbe avere sufficiente flessibilità per collaborare anche con altre istituzioni finanziarie europee e multilaterali quali la Banca mondiale o la Banca europea per gli investimenti;
- ha osservato che la proposta della Commissione è poco chiara su come determinare la relazione tra sovvenzioni e prestiti tenendo conto del livello di sviluppo economico del paese beneficiario;
- ha precisato che il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe partecipare per migliorare la coerenza tra assistenza macrofinanziaria (AMF) e obiettivi di politica estera dell'Unione quali la promozione della democrazia e dei diritti umani;
- ha sottolineato che prima di concedere l'assistenza finanziaria si dovrebbe disporre di una relazione speciale sul rispetto dei diritti umani e di altre condizioni politiche nei paesi partner. Il deterioramento delle condizioni democratiche dovrebbe comportare una sospensione temporanea o permanente degli aiuti o una loro riduzione;
- ha espresso l'auspicio di trasformare il regolamento provvisorio in permanente.

Il Commissario POTOČNIK:

- ha osservato che gli atti delegati potrebbero essere utilizzati per aggiornare l'elenco dei paesi ammissibili, sostenendo tuttavia che le decisioni in merito ai singoli programmi e all'MI dovrebbero essere atti di esecuzione;
- ha sottolineato che i meccanismi democratici, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono importanti presupposti per l'AMF ma che subordinare l'erogazione delle quote a tali condizioni trasformerebbe lo strumento macroeconomico in uno politico, e ciò è in contrasto con la natura e gli obiettivi dell'AMF. Inoltre, nella condizionalità dell'AMF, viene fatto regolarmente riferimento a questioni come la corruzione e la trasparenza;

- ha affermato che l'AMF è per sua natura uno strumento complementare e non è consigliabile disgiungerlo da un programma dell'FMI. L'FMI è il principale fornitore di assistenza macroeconomica ai paesi con serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti e non può essere sostituito da altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali poiché nessun'altra istituzione fornisce tale tipo di sostegno.

Intervenendo a nome della commissione per gli affari esteri, Nadezhda NEYNSKY (PPE - BG):

- ha ringraziato il relatore per la sua relazione completa che include la maggior parte delle proposte della sua commissione. Ha sottolineato che l'AMF, benché disponga di un bilancio inferiore a quello di altri strumenti per l'azione esterna, ha offerto grandi vantaggi ai paesi beneficiari migliorandone la bilancia dei pagamenti e stabilizzandone così le economie;
- ha sostenuto che non si deve pregiudicare il ruolo del PE e che la sua commissione ha proposto un'erogazione più rapida dell'assistenza macrofinanziaria mediante l'adozione di atti delegati soltanto per i paesi terzi strategicamente importanti. La relazione stabilisce inoltre criteri di ammissibilità chiari e precisi per l'erogazione dei fondi dell'AMF, e prevede un'analisi e un monitoraggio per paese periodici nonché il sequestro dei beni acquisiti indebitamente.

A nome del gruppo politico PPE, Daniel CASPARY (PPE - DE):

- ha sottolineato la necessità di un coordinamento molto stretto tra il SEAE, la direzione generale del commercio della Commissione e qualsiasi altra parte interessata. Ha rilevato la necessità d'integrare meglio l'AMF nella politica estera e di sicurezza europea;
- ha chiesto una conclusione rapida, coronata da successo dei negoziati sulla proposta.

A nome del gruppo politico S&D, Maria Eleni KOPPA (S&D - EL):

- ha sottolineato che è indispensabile una rapida adozione di tale quadro regolamentare per i paesi confrontati a difficoltà nella bilancia dei pagamenti;
- ha ricordato che il Parlamento ha ripetutamente espresso la necessità di uno strumento giuridico formale per disciplinare rapidamente ed efficacemente la concessione di assistenza finanziaria ai paesi terzi;

- ha invitato l'Unione europea a mantenere un impegno costante nel rafforzare le istituzioni democratiche, i diritti umani, la trasparenza e nella lotta alla corruzione. Ciascun paese che richiede assistenza macrofinanziaria dovrebbe pertanto essere valutato a tale riguardo;
- ha rilevato l'importanza del ruolo del SEAE nell'evitare in futuro situazioni come quella verificatasi di recente in Ucraina.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Niccolò RINALDI (ALDE - IT):

- ha dichiarato che per il suo gruppo due elementi sono importanti:
 - la democrazia, il che significa che il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto nell'attuazione e nella sospensione dell'AMF
 - la condizionalità politica, che implica una maggiore partecipazione del SEAE alle decisioni relative all'AMF;
- ha rilevato l'importanza d'includere l'Asia centrale tra i beneficiari dell'AMF: l'UE ha una strategia specifica per l'Asia centrale e l'AFM dovrebbe diventare la pietra angolare di tale strategia.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Keith TAYLOR (Verts/ALE - UK):

- ha ricordato che il suo gruppo chiede da cinque anni questo tipo di regolamento ma la proposta arriva ora forse troppo tardi. Si chiede se, a partire dal 2014, non sia opportuno integrare l'AMF nel nuovo strumento europeo di vicinato. Tale soluzione sembra essere il modo più elegante per indicare ai partner del vicinato che l'Unione europea sta sostenendo la stabilità della loro bilancia dei pagamenti, rendendo contemporaneamente l'AMF un vero e proprio programma di aggiustamento strutturale;
- ha dichiarato che poiché l'idea non ha ricevuto sostegno dagli altri gruppi politici, il suo gruppo si asterrà dal voto.

A nome del gruppo politico EFD, il Conte di Dartmouth (EFD-UK) si è opposto all'AMF non ritenendolo di alcun valore.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Helmut SCHOLZ (GUE/NGL - DE):

- ha osservato che uno studio mostra che l'impatto del campo di applicazione e del volume dei prestiti e delle sovvenzioni è stato in molti casi estremamente marginale;
- ha sottolineato la necessità di evitare un processo più complesso nell'applicare l'AMF;
- ha sostenuto la posizione del relatore quanto agli atti delegati relativi ai paesi ammissibili e alla concessione di assistenza a determinati paesi;
- ha sostenuto che sarebbe un grave errore continuare ad imporre, nel quadro dell'AMF, le stesse condizioni imposte dall'FMI.

Alexander MIRSKY (S&D - LV):

- ha sottolineato la necessità di dare priorità ai paesi a seconda della situazione geografica;
- ha evidenziato l'importante ruolo del Parlamento europeo soprattutto riguardo ai trasferimenti di fondi.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 maggio 2012, la plenaria ha adottato l'insieme dei 53 emendamenti proposti dalla commissione (ad eccezione della seconda parte dell'emendamento 33) il cui testo è allegato alla presente nota. La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad un'ulteriore sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per il commercio internazionale, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

Disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 maggio 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)¹

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi **e ai territori** terzi

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere utilizzata per fornire un'assistenza finanziaria eccezionale ai paesi terzi che affrontano difficoltà temporanee nella bilancia dei pagamenti. A differenza di altri strumenti dell'Unione che forniscono un sostegno diretto alle sue politiche esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione*, lo strumento europeo di vicinato**, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, ecc), l'assistenza macrofinanziaria non deve essere***

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0157/2012).

utilizzata per fornire un sostegno finanziario regolare né ha come scopo primario il sostegno dello sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria non deve nemmeno essere utilizzata come sovvenzioni condizionali per la remissione del debito.

** Regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sullo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU ...).*

*** Regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU ...).*

**** Regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di cooperazione allo sviluppo (GU ...).*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Ad oggi, l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi si fonda su specifiche decisioni ad hoc del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò costituisce un limite all'efficienza e all'efficacia dell'assistenza in ragione degli inutili ritardi che intervengono tra la richiesta di assistenza macrofinanziaria e l'effettiva attuazione.

Emendamento

(2) Il regolamento quadro è volto a chiarire le regole e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza dell'Unione, fra l'altro rafforzando l'applicazione dei presupposti, aumentando la trasparenza e formalizzando la valutazione politica da parte della Commissione, nonché migliorando l'efficacia e il controllo democratici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Occorre rendere più efficiente*** l'assistenza macrofinanziaria ***mediante*** un quadro ***che ne disciplini*** la concessione ai paesi terzi ***con cui l'Unione intrattiene importanti relazioni politiche, economiche e commerciali. In particolare, è opportuno che sia possibile concedere*** l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi ***al fine di*** incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

Emendamento

(3) Un quadro ***per*** la concessione ***dell'***assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi ***dovrebbe*** incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) ***L'adozione di un regolamento di portata generale per l'assistenza macrofinanziaria, basato sugli articoli 209 e 212 del trattato, lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 213 del trattato, che disciplinano l'assistenza finanziaria urgente ai paesi terzi, e le relative prerogative del Consiglio.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell'***UE***. È opportuno che

Emendamento

(7) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell'***Unione***. È opportuno

tali criteri siano **formalizzati**, aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento e dal Consiglio.

che tali criteri siano aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento **europeo** e dal Consiglio, **fra l'altro in relazione ai criteri usati per stabilire la forma di assistenza appropriata (prestiti, sovvenzioni o combinazione di entrambi gli elementi)**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata. **In tal modo si conferirebbe inoltre** maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento

(8) È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, **e per conferire** maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.

Emendamento

(9) È necessario che la Commissione assicuri, **nella sua scelta dei paesi beneficiari e nel contenuto del protocollo d'intesa**, che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'assistenza macrofinanziaria è anche uno strumento della politica estera dell'Unione e dovrebbe servire a rafforzare la visibilità e l'influenza di quest'ultima al di là dei suoi confini. Occorre garantire uno stretto coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a fini di coordinamento e coerenza della politica estera dell'Unione per l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria **sostenga** l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, **lo** sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(10) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria **comprenda misure intese a migliorare** l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, **la lotta contro il lavoro forzato minorile, il sostegno allo** sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. **È necessario che il rispetto di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che l'assistenza

(11 bis) In generale occorre che

macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria **garantisca** il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

l'assistenza macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie **europee o** multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con **tali istituzioni e** gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria **sia fornita allorché garantisce** il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di garantire che l'assistenza macrofinanziaria possa soddisfare le domande risultanti dalle crisi economiche urgenti, l'Unione dovrebbe garantire che siano assegnate al suo bilancio risorse finanziarie sufficienti. È altresì necessario garantire che l'assistenza macrofinanziaria sia messa a disposizione di tutti i paesi ammissibili indipendentemente dalle loro dimensioni economiche e applicata in modo appropriato congiuntamente agli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di trovare un equilibrio tra, da un lato, la necessità di efficienza ed efficacia dell'assistenza dell'Unione e, dall'altro, una coerenza, una trasparenza e un controllo democratico maggiori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel rispetto dei paesi e territori ammissibili e concedendo assistenza a

paesi e territori particolari. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) *Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento **per quanto concerne l'approvazione e la gestione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi beneficiari**, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

Emendamento

(15) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 16 febbraio 2011**, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) *È opportuno che l'adozione delle decisioni di esecuzione che definiscono l'importo, la forma, la durata e le condizioni generali delle singole operazioni di assistenza macrofinanziaria sia soggetta a procedura d'esame, in virtù del fatto che tali decisioni presentano*

Emendamento

soppresso

considerevoli implicazioni di bilancio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno che si ricorra alla procedura di consultazione per l'adozione del memorandum d'intesa che stabilisce le misure politiche associate all'assistenza macrofinanziaria, considerato che tale memorandum non è né un atto di esecuzione di portata generale, né un atto che presenti implicazioni per il bilancio o per i paesi terzi che vadano oltre quelle della decisione stessa di concedere l'assistenza,

Emendamento

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria ai paesi *terzi* e ai territori ammissibili di cui all'articolo 2.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria **dell'Unione** ai paesi e ai territori terzi ammissibili di cui all'articolo 2 **(i "paesi beneficiari")**.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi **terzi partner**. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi che

Emendamento

2. L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi **beneficiari**. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi

hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione **di** misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

beneficiari che hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione, **da parte di detti paesi beneficiari, di pertinenti accordi e programmi bilaterali con l'Unione, e mira a** misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo, accertato insieme alle istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo "FMI") e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica.

Emendamento

3. L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo **nel paese beneficiario interessato**, accertato insieme alle istituzioni finanziarie **europee o** multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo "FMI") e da altre istituzioni **finanziarie europee o** multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica **da parte del paese beneficiario rispettivo**.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Paesi ammissibili

Emendamento

Paesi **e territori** ammissibili

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi:

Emendamento

1. Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi, **a condizione che soddisfino i criteri**

di condizionalità di cui all'articolo 6 (i "paesi beneficiari"):

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) altri paesi terzi in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'UE.

Emendamento

c) altri paesi terzi ***che svolgono un ruolo determinante nella stabilità regionale e che rivestono un'importanza strategica per l'Unione***, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare i punti 1 e 2 dell'allegato I allo scopo di aggiornarlo in base a decisioni politiche appropriate riguardanti lo status dei paesi in quanto paesi candidati effettivi o potenziali o riguardanti l'ambito della politica europea di vicinato.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per inserire nel presente regolamento, se necessario, i paesi ammissibili che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1,

lettera c), del presente articolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita **sotto forma di sovvenzioni** ai sensi del presente regolamento sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

Emendamento

1. Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento **sotto forma di sovvenzione** sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita **sotto forma di prestiti** ai sensi del presente regolamento è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.

Emendamento

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento **sotto forma di prestito** è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. **Gli importi di riferimento per il periodo 2011-2013 sono specificati nell'allegato II.**

Emendamento

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario **pluriennale**.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importo dell'assistenza è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con **le** istituzioni finanziarie **internazionali**, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese in oggetto, *tenendo* altresì in considerazione i previsti *contributi* finanziari da parte di donatori multilaterali.

Emendamento

1. L'importo dell'assistenza **proposto** è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con **l'FMI e altre** istituzioni finanziarie **europee o multilaterali**, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI **e di altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali** relative alla bilancia dei pagamenti del paese **beneficiario** in oggetto, *prendendo* altresì in considerazione i previsti *contributi* finanziari da parte di donatori multilaterali **come anche la preesistente messa in atto, nel paese beneficiario interessato, di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La determinazione **degli importi** dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri **con** gli altri donatori.

Emendamento

2. La determinazione **dell'importo** dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri **tra l'Unione e** gli altri donatori. **Il contributo dell'Unione dovrebbe essere sufficiente a garantire il valore aggiunto dell'intervento di quest'ultima e, di norma, non dovrebbe essere inferiore al 20%.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, **in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, può decidere** di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

Emendamento

3. Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione **rivaluta la situazione economica e finanziaria del paese beneficiario e, sulla base di tale valutazione, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare l'allegato II bis al fine** di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

Emendamento

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. **Tale valutazione è affidata al SEAE in cooperazione con la Commissione e tiene conto delle risoluzioni e delle relazioni approvate dal Parlamento europeo sui paesi beneficiari. La valutazione può identificare raccomandazioni strategiche per quanto riguarda il rafforzamento delle istituzioni democratiche, i diritti umani, la trasparenza e la lotta alla corruzione. La relazione è allegata a ogni singolo atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Al fine di tutelare i valori e gli interessi democratici dell'Unione e rafforzare il**

rispetto dei diritti fondamentali da parte dei paesi beneficiari, il protocollo d'intesa contiene raccomandazioni specifiche per paese che sono in linea con le politiche esterne dell'Unione intese a rafforzare lo Stato di diritto, i diritti umani e dei lavoratori, la trasparenza e la lotta alla corruzione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI.

Emendamento

2. L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI *o di fondi di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un *protocollo* d'intesa.

Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI *o di un programma di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale, e al rispetto dei principi politici fondati su valori.* I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un *protocollo* d'intesa.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6, la Commissione **concede l'assistenza macrofinanziaria conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.**

Emendamento

2. Al momento del ricevimento della richiesta, la Commissione **valuta** se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 **ai fini della concessione dell'assistenza macrofinanziaria. Se dette condizioni sono soddisfatte, nella sua decisione la Commissione stabilisce l'importo e la forma dell'assistenza in base ai requisiti di cui agli articoli 5 e 3 rispettivamente.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 e paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

3. **La** decisione di concessione di un prestito **specifica** l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria. **La** decisione di concessione di una sovvenzione **indica** l'importo e il numero massimo di rate. **In entrambi i casi è definito il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria. Tale periodo di norma non supera i tre anni.**

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per istituire e modificare l'allegato II bis al fine di fornire l'assistenza macrofinanziaria a un paese o territorio particolare. Nell'atto delegato la Commissione stabilisce, fra l'altro, quanto segue:

a) in tutti i casi, il beneficiario, l'importo massimo totale, la forma e il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria;

b) nel caso della decisione di concessione di un prestito l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria;

c) nel caso della decisione di concessione di una sovvenzione l'importo e il numero massimo di rate. **La decisione di concessione di una sovvenzione è accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di**

sovvenzione) di assistenza.

3 bis. *Il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria di norma non supera i tre anni.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In seguito all'**approvazione della decisione di** concessione dell'assistenza macrofinanziaria, **la** Commissione, **conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, concorda** con il paese beneficiario le misure politiche di cui all'articolo 6, *paragrafo 3, e agli articoli 4, 5 e 6.*

Emendamento

4. In seguito all'**adozione dell'atto delegato sulla** concessione dell'assistenza macrofinanziaria, **alla** Commissione, **in stretta cooperazione con il SEAE, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per concordare** con il paese beneficiario **nel protocollo d'intesa** le misure politiche di cui all'articolo 6, *paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In seguito all'**approvazione della decisione di** concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.

Emendamento

5. In seguito all'**adozione dell'atto delegato sulla** concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro i documenti

Emendamento

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro **a tempo debito** i

pertinenti.

documenti pertinenti.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Emendamento

2. L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi **I**, 2 e 3.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Emendamento

3. A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. **A cadenza regolare e senza indugio in caso di sviluppi imprevisti il SEAE verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, e ne informa di conseguenza la Commissione.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

Emendamento

4. Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi **I**, 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione, **in stretta cooperazione con il SEAE**, può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In queste circostanze e nel caso in cui sia revocata la sospensione dell'operazione in seguito a consultazione del SEAE, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei corrispondenti motivi.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I paesi beneficiari ***verificano*** a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione ***sono*** utilizzati in maniera appropriata, ***adottano*** misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, ***intraprendono*** azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

1. Gli accordi risultanti dal presente regolamento contengono disposizioni intese a garantire che i paesi beneficiari ***verifichino*** a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione ***siano*** utilizzati in maniera appropriata, ***adottino*** misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, ***intraprendano*** azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e gli altri accordi risultanti dal presente regolamento garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

Emendamento

1. La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria ***in relazione a ogni singolo paese o territorio beneficiario***, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. ***Quando valuta il funzionamento della condizionalità politica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione consulta il SEAE.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo *e* al Consiglio relazioni di valutazione *ex-post* che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

Emendamento

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ***e alla Corte dei conti*** relazioni di valutazione *ex post* che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate ***riguardanti un paese o territorio beneficiario particolare*** hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Corte dei conti sottopone ad audit la gestione finanziaria dell'assistenza.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se

né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 ter

Revisione

1. Entro il ... e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.*

2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende un quadro completo dell'assistenza macrofinanziaria concessa a norma del presente regolamento ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa in vista di una revisione di quest'ultimo.

** GU: quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *e si applica fino al 31*

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

dicembre 2013.

Emendamento 52

**Proposta di regolamento
Allegato II**

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)**

Emendamento

ALLEGATO II bis

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A PAESI E TERRITORI PARTICOLARI

Beneficiario dell'assistenza	Importo massimo totale dell'assistenza	Forma di assistenza					Periodo di disponibilità dell'assistenza
		Prestito			Sovvenzione		
		Importo	Scadenza media massima	Numero massimo di rate	Importo	Numero massimo di rate	
...	...	...	...	...	...	...	...